

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 16 novembre 2004.**

Alemanno, Angioni, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mereu, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ranieri, Ricciotti, Romani, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Verneti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Angioni, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Cordoni, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Pre-

stigiaco, Ranieri, Ricciotti, Romani, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Verneti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 15 novembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

DANIELE GALLI ed altri: « Disposizioni per incrementare il risparmio energetico sui vecchi e nuovi impianti di riscaldamento » (5423).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 15 novembre 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro degli affari esteri:*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003 » (5422).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CÈ** ed altri: « Indizione di un referendum di indirizzo sull'adesione della Turchia all'Unione europea » (5372) *Parere delle Commissioni III, V e XIV.*

*VII Commissione (Cultura):*

**TITTI DE SIMONE:** « Disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari » (5289) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

**MILANESE** ed altri: « Disposizioni per favorire l'attività sportiva degli studenti disabili » (5371) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

**RUZZANTE:** « Modifica dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici » (5360) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*IX Commissione (Trasporti):*

**MILANESE** ed altri: « Introduzione dell'articolo 187-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il divieto di guida dei veicoli in stato di alterazione psico-fisica indotta da farmaci » (5370) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII;*

**ASCIERTO:** « Abrogazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, concernente la semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo » (5380) *Parere delle Commissioni I e IV.*

*X Commissione (Attività produttive):*

**ARNOLDI** ed altri: « Istituzione dell'Agenzia nazionale per il turismo e misure per il rilancio del settore turistico » (5131) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

**BENVENUTO** ed altri: « Disposizioni per la tutela della concorrenza e dei diritti dei consumatori nel settore degli "outlet" » (5411) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

**ANNUNZIATA:** « Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore in favore dei grandi invalidi » (5381) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti, attinenti alla materia tributaria).*

**Trasmissione dal ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti.**

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 15 ottobre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ZANETTIN n. 9/3200-bis/48, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente interventi a favore dell'edilizia scolastica.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 10 novembre 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data alle risoluzioni in Commissione CALZOLAIO n. 7/00353, approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 27 gennaio 2004 e MANTOVANI ed altri n. 7/00455, accolta dal Governo e approvata dalla medesima Commissione il 27 luglio 2004, concernenti, rispettivamente, la ratifica del protocollo di Cartagena relativo agli OGM ed il nuovo piano di pace per il Sahara occidentale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 novembre 2004, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, la prima relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, relativa ai primi due semestri di attuazione (doc. CCIX, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

### **Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 11 novembre 2004, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti

del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Novoli (Lecce) e Torre di Mosto (Venezia).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

### **Comunicazioni di nomine ministeriali.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 8 novembre 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Claudio Ranzani a componente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Tale comunicazione è trasmessa alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettere in data 12 novembre 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga dei seguenti incarichi:

al dottor Aldo Cosentino e al dottor Silvio Vetrano, rispettivamente, di commissario straordinario e di sub commissario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano;

al dottor Aldo Cosentino e al dottor Massimo Avancini, rispettivamente, di commissario straordinario e di sub commissario dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

### **Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.**

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 12 no-

vembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Franco Bonanini a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre (121).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 novembre 2004, a pagina 3, prima colonna, nona riga, dopo il nome: « Fini », inserire il seguente: « Fiori ».

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE  
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO  
(LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)**

**(A.C. 5310-bis – Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-  
DUTA**

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il se-  
guente:*

ART. 33-bis. – 1. All'articolo 38-quater, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo sono sop-  
presse le parole: « recante anche l'indica-  
zione degli estremi del passaporto o di  
altro documento equipollente »;

b) nel terzo periodo, dopo le parole:  
« restituito al cedente » sono aggiunte le  
seguenti: « recante anche l'indicazione de-  
gli estremi del passaporto o di altro do-  
cumento equipollente da apporsi prima di  
ottenere il visto doganale ».

**33. 025** (ex 36. 339) Gianfranco Conte.

*All'emendamento 6. 600 della Commis-  
sione, comma 2, lettera a), alinea, primo  
periodo, sopprimere le parole: e delle spese  
in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, primo periodo, soppri-  
mere le parole: e delle spese in conto  
capitale*

*al comma 4, alinea, sopprimere le  
parole: quale somma tra le spese correnti  
e quelle in conto capitale;*

*all'articolo 37, tabella C, ridurre del 5  
per cento le voci di parte corrente di tutte  
le rubriche per ciascuno degli anni 2005,  
2006 e 2007 e ridurre del 5 per cento le  
voci in conto capitale di tutte le rubriche  
per l'anno 2007.*

**0. 6. 600. 45.** Michele Ventura, Montec-  
chi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Ben-  
venuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci,  
Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi,  
Grandi, Tolotti, Alberta De Simone,  
Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio,  
Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia,  
Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

*All'emendamento 6. 600 della Commis-  
sione, comma 2, lettera a), alinea, primo  
periodo, sopprimere le parole: e delle spese  
in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, primo periodo, soppri-  
mere le parole: e delle spese in conto  
capitale;*

*al comma 4, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale;*

*all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

**0. 6. 600. 82.** Stradiotto, Boccia, Lusetti, Fioroni, Rusconi, Molinari, Ruggieri, Ruggeri, Ruta, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole da: alla corrispondente spesa annua fino alla fine della lettera con le seguenti: all'ammontare della spesa media degli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2003 e del 10 per cento per gli altri enti. Per le comunità isolate e le unioni di comuni di cui al comma 1 l'incremento è dell'11,5 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;  
2006: — 25.000;  
2007: — 25.000.

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge*

15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):

2005: — 116.000;  
2006: — 116.000;  
2007: — 116.000.

**0. 6. 600. 47.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole da: limitatamente agli enti locali fino alla fine della lettera con le seguenti: per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità negli anni precedenti e del 10 per cento per gli altri enti.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;  
2006: — 100.000;  
2007: — 100.000.

**0. 6. 600. 25.** Stradiotto, Duilio, Michele Ventura, Milana, Mariotti, Manzini, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, dopo le parole: beni immobili, mobili aggiungere le seguenti: , dismissioni di partecipazioni in società commerciali e processi di privatizzazione.

**0. 6. 600. 80.** Verro, Antonio Leone.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 17, sopprimere il secondo periodo.

**0. 6. 600. 72.** Olivieri, Boato, Detomas, Kessler.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10. In applicazione del principio di solidarietà di cui al comma 1, articolo 1, nell'ambito dell'articolazione per fasce territoriali sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane si applicano le seguenti riduzioni sulla tariffa d'ambito: fino a 1.000 abitanti 40 per cento; da 1.001 a 5.000 abitanti: 30 per cento; sopra i 5.000 abitanti: 20 per cento ».

**0. 6. 600. 105.** Cè, Caparini, Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Stucchi, Dussin.

**(A.C. 5310-bis – Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sull'emendamento 21.600 del Governo, e sull'articolo aggiuntivo 26.0600 della

Commissione (*ulteriore nuova formulazione*) e i relativi subemendamenti, nonché sull'articolo aggiuntivo 6.0600 della Commissione, presentati al disegno di legge finanziario 2005, C. 5310-bis.

**(A.C. 5310-bis – Sezione 3)**

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 30.

*(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali).*

1. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.

2. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.

3. I beni culturali che possono formare oggetto di tali concessioni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

*(Il comma 4 è stato stralciato).*

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 30.**

*(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali).*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, *aggiungere le seguenti parole:* ai quali non risultino interessati i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* I soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, hanno priorità rispetto agli altri soggetti richiedenti.

**30. 8.** (ex 30. 8.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, *aggiungere le seguenti:* ai quali non risultino interessati i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**30. 9.** (ex 30. 6.) Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* in uso *con le seguenti:* in gestione.

**30. 10.** (ex 30. 15.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* in uso *aggiungere le seguenti:* per un periodo non superiore a cinque anni non rinnovabili.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 ed il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per

cento per ciascun anno, intendendosi cor-relativamente ridotte le relative autorizza-zioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-sive modificazioni, le parole: « 45 per cen-to » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, la lettera *b*) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. All'articolo 17 della legge 27 dicem-bre 1997, n. 449, e successive modifica-zioni, il comma 29 è sostituito dal se-guente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella mi-sura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per ton-nellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni su-periori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presi-dente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

**30. 11.** (ex 30. 18.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Grignaffini, Pistone, Sasso, Chiaromonte.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: privati aggiungere le seguenti: e pubblici.*

**30. 12.** (ex 30. 14.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Ma-rino, Lettieri, Squeglia, Pistone.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione dei beni acquisiti in uso ai fini della pubblica fruizione. Qualora al concessionario per- venga un utile dalla gestione dei beni acquisiti in uso, si applicano le disposi- zioni previste dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

**30. 13.** (ex 30. 7.) Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rendere fruibile, aggiungere le se- guenti: , anche a titolo gratuito per deter- minate categorie individuate tramite con- venzione obbligatoria,.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'ali- quota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

*b)* all'articolo 45, il comma 2 è sop- presso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 ed il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assog- gettati all'imposizione progressiva sul red- dito secondo le aliquote IRPEF. Il contri- buente ha la facoltà di optare per l'impo- sizione sostitutiva del 36 per cento sui

suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni

superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

**30. 14.** (ex 30. 19.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Buffo, Grignaffini, Pistone.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

**30. 15.** (ex 30. 20.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* di concerto con la regione ove il bene è situato.

**30. 16.** (ex 30. 13.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — (*Riemersione di beni culturali in possesso di privati*). — 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis (*Beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico in possesso di privati*) — 1. I privati possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico, definiti ai sensi dell'articolo 10, non denunciati né consegnati a norma delle disposizioni di cui al Capo VI, ne acquisiscono la proprietà mediante pagamento del 5 per cento del valore determinato ai sensi dell'articolo 99.

2. La richiesta è presentata alla competente soprintendenza corredata da documentazione fotografica e descrittiva, anche informatica, idonea alla certa e completa identificazione dei beni e del luogo ove essi si trovano, eventualmente periziata da un esperto in relazione al valore ed alla autenticità, e da ogni altra docu-

mentazione utile, nonché dalla dichiarazione dell'interessato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso o la detenzione in buona fede.

3. La soprintendenza si esprime entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda, determinando il valore di acquisto dei beni; entro il medesimo termine può procedere alla loro ispezione od ordinarne la presentazione. Qualora la soprintendenza non si esprima nel termine indicato, la richiesta si intende accolta. Con il provvedimento di accoglimento della domanda la soprintendenza dispone che i beni siano inventariati come proprietà privata e detta le eventuali disposizioni per la loro integrità e conservazione, ivi comprese le limitazioni alla circolazione. Il provvedimento non costituisce dichiarazione di autenticità.

4. Ricorrendone le condizioni, la soprintendenza provvede altresì alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12. Ai beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, si applicano le disposizioni sulla prelazione di cui alla sezione II del Capo IV.

5. Salve le prescrizioni per la loro integrità e conservazione e previa comunicazione alla soprintendenza competente per i soli beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, i beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, possono essere oggetto di attività contrattuale a titolo gratuito o oneroso e la loro circolazione è libera, in deroga alle disposizioni della sezione I del Capo IV e delle sezioni I e II del Capo V. La mancata comunicazione, per i beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, ricade nelle ipotesi di cui agli articoli 173 e 174.

6. I possessori ed i detentori di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico che facciano domanda di acquisizione secondo le modalità previste dal presente articolo non sono punibili per i reati di cui agli articoli 174 e 175, comma 1, del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale, a condizione che non ab-

biano riportato condanne definitive per delitti di cui al Capo I del Titolo II della Parte IV.

7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 1 deve avvenire, a pena di decadenza dal beneficio dell'acquisizione in proprietà, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. Nel caso in cui gli importi da versare ai sensi del comma 1 siano superiori a 50.000 euro è consentito anche il versamento in tre rate di pari importo, con scadenza entro 30 giorni, 180 giorni e 270 giorni dalle determinazioni della competente soprintendenza, ai sensi del comma 3, ovvero dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 3 ».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, la presentazione della domanda di acquisizione in proprietà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 3 determina la sospensione dei procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui agli articoli 174 e 175 del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale, fino alla scadenza dei termini per il pagamento integrale degli importi dovuti ai sensi del comma 1 del citato articolo 11-*bis* del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con l'avvenuto pagamento integrale dei predetti importi i reati di cui agli articoli 174 e 175 del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale sono estinti.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti e le modalità di presentazione della richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, e delle comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 11-*bis*. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali sono dettate le disposizioni per la catalogazione e l'archivia-

zione informatica delle documentazioni e delle comunicazioni presentate ai sensi dei commi 2 e 5 del suddetto articolo 11-*bis*, assicurando la compatibilità e l'interscambio informativo con la banca dati di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Nel caso di omesso versamento, anche parziale, degli importi dovuti ai sensi del comma 1 del citato articolo 11-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'interessato decade da tutti i benefici di cui al presente articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi allo stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali per le finalità della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo — Arcus Spa e del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Con decreto del Ministero per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stabilita annualmente la ripartizione degli importi ai sensi del presente comma.

**30. 01.** (ex 30. 068.) Gianfranco Conte.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-*bis*.** — (*Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti*). — 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

*Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 200.000;

2006: — 200.000;

2007: — 200.000.

**30. 02.** (ex 30. 013.) Agostini, Morgando, Russo Spina, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Michele Ventura, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-*bis*.** — (*Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti*). — 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti commissioni

parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** - (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**30. 03.** (ex 30. 012.) Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Agostini, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** - (*Programmi di incentivo alla ricerca nelle frontiere tecnologiche*).- 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite cinque aree di ricerca nazionale straordinarie nei seguenti settori:

- a) esplorazione dell'universo e aereo-spazio;
- b) biomedicina;
- c) neuroscienze;
- d) nanotecnologie;
- e) tecnologie dell'informazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base

di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

*Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 100.000;  
2006: - 100.000;  
2007: - 100.000.

**30. 04.** (ex 30. 042.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** - (*Programmi di incentivo alla ricerca nelle frontiere tecnologiche*). - 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite cinque aree di ricerca nazionale straordinarie nei seguenti settori:

- a) esplorazione dell'universo e aereo-spazio;
- b) biomedicina;
- c) neuroscienze;
- d) nanotecnologie;
- e) tecnologie dell'informazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

- 2005: - 100.000;
- 2006: - 100.000;
- 2007: - 100.000.

**30. 05.** (ex 30. 040.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giuliotti, Buffo, Oliverio, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** - (Fondo per infrastrutture per la ricerca). - 1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrutture atte alla ricerca da parte delle università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti.

2. I settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, postgenomica, navi

oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo *Gread* e *Geant*, dotazione strumentale dei centri di ricerca.

3. Il fondo sarà impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando comunque il finanziamento degli accordi internazionali gestiti dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) riguardo la *Large Scale Facilities*, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 2005: - 100.000;
- 2006: - 50.000;
- 2007: - 50.000.

**30. 06.** (ex 30. 041.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giuliotti, Buffo, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** - (Fondo per infrastrutture per la ricerca). - 1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrutture atte alla ricerca da parte delle università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti.

2. I settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, postgenomica, navi oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo *Gread* e *Geant*, dotazione strumentale dei centri di ricerca.

3. Il fondo sarà impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando comunque il finanziamento degli accordi internazionali gestiti dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) riguardo la *Large Scale Facilities*, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

**30. 07.** (ex 30. 028.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Colasio, Bimbi, Volpini, Sasso, Carra Carli, Gambale, Capitelli, Rusconi, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Rosato, Ruggeri, Marino, Titti De Simone, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Al fine di garantire la dotazione minima di fondi per attività di ricerca e la partecipazione a progetti europei per ciascun istituto o unità degli enti di ricerca, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri per l'attuazione del presente articolo.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

**30. 08.** (ex 30. 0.26.) Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Titti De Simone, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — (Istituto nazionale per la fisica della materia). — 1. Per consentire all'Istituto nazionale per la fisica della materia di proseguire le attività di integrazione tra ricerca, università e mondo produttivo e di rafforzare la presenza italiana nell'ambito europeo della fisica della materia la dotazione dell'Istituto è aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Gli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, sono rinviati al 2008.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

**30. 09.** (ex 30. 029.) Pinotti, Burlando, Labate, Mazzarello, Rognoni, Tocci, Grignaffini, Martella, Colasio, Bimbi, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Rosato, Ruggeri, Marino, Magnolfi, Titti De Simone.